

A.S.D.

BE FIT CLUB PALESTRA A.P.S

Tel. 0536811963

Via Circonvallazione nord est 119

41049 Sassuolo (MO)

C.F. 93040790367

STATUTO

SECONDO INDICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 383/2000 E LEGGE REGIONALE N. 34/2000

ART.1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

- 1) È costituito, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e della L. 383/2000, l'Associazione di Promozione Sociale denominata ASD APS BE FIT CLUB Palestra , di Sassuolo via circonvallazione nord est 119.
- 2) L'Associazione non ha fini di lucro. È fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme dirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione del finalità istituzionali di cui al successivo art.2.
- 3) La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.2

SCOPI E ATTIVITA'

1) L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per attuare in particolare scuola di ballo, pratica sportiva e fitness, allenamento per benessere psicofisico, diffusione di cultura sportiva e del wellness, attività di ginnastica per anziani e soggetti con problematiche fisiche, attività ludico motorie e ricreative per tutte le età, promozione di tali attività sul territorio italiano e straniero, sport da combattimento in genere, boxe, kali, kick boxing, judo, karate, preparazione fisica con attrezzi per la danza, gli sport da combattimento, il recupero motorio e il mantenimento per fini personali o ludici, tutte le attività del fitness e del body building, lezioni collettive, preparazione fisica per gli sport riconosciuti da CONI o da enti di promozione sportiva da questi riconosciuti o per cui esistano competizioni.

È compresa l'attività didattica formativa, di aggiornamento, di propaganda, informazione per tutti i soci e non riguardante le suddette finalità con scopo ultimo di divulgazione di queste. Realizzazione di eventi, manifestazioni, corsi, interscambio di metodi, idee, progetti aventi la più ampia diffusione socio-culturale, ludico-ricreativa e turistica.

È altresì compresa la preparazione fisica, il recupero fisico dello studio di questo.

2) Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'associazione si propone di organizzarsi in maniera polisportiva e di uniformarsi ai regolamenti di enti o federazioni di eventuale affiliazioni e in senso generale alle disposizioni del CONI e del CIO.

3) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3

RISORSE ECONOMICHE

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote e contributi abbonamenti degli associati;

b) eredità, donazioni e legati

c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;

d) contributi dell'unione europea e di Organismi Internazionali;

e) entrate derivanti da prestazione di servizio convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) Prestiti infruttiferi dei soci

2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente può essere ripartito fra i soci ne durante la vita dell'associazione, ne all'atto del suo scioglimento.

3) L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno

4) Al termine di ogni esercizio il comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di AGOSTO

ART. 4

SOCI

1) Il numero degli aderenti è illimitato.

2) Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione e ad osservare il presente statuto. Possono essere soci anche persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in un numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'associazione.

ART. 5
CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1) L'ammissione a socio è subordinata:

a) alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;

b) ai seguenti criteri: la domanda di ammissione non deve presentare vincoli, favoritismi o limitazioni.

2) L'ammissione è tacita, con rilascio di tessera associativa e/o iscrizione in apposito gestionale affiliazioni e alla prima riunione di Consiglio (anche successiva alla presentazione della domanda), lo stesso avrà facoltà di rifiutarla o rettificarla.

3) Sulle domande di ammissione rifiutate si pronuncia il Comitato direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

4) Il comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci (cartaceo , telematico o qualsiasi forma non vietata dalla legge), dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa

5) Il libro soci può essere tenuto in forma cartacea, digitale o semplicemente archiviando e custodendo le domande di ammissione, esplicita richiesta di ammissione alla associazione.

6) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

7) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.

8) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:

a) mancato versamento della quota associativa per 12 anni mesi;

b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

c) persistenti violazioni degli obblighi statuari;

d) persistenti violazioni di regolamenti interni;

e) persistente incuranza dei doveri degli associati.

9) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

10) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate o dei contributi versati per le varie attività svolte.

11) Si considerano rettificata quindi accettate tutte le domande di ammissione a socio non rifiutate nei primi 6 mesi di adesione.

ART. 6

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1) I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione.
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- d) a versare contributi decisi dagli organi statuari per svolgere eventuali attività che risultino un costo per l'Associazione.
- e) a Informarsi sulla natura delle associazioni e a leggere statuti e regolamenti interni , oltre ad aggiornarsi tramite bacheca posta all' ingresso della sede.
- f) verificare aggiornamento dei regolamenti interni redatti per l' associazione o per le singole attività

2) I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative;
 - d) ad invitare uno o più tra amici e parenti al solo scopo di far "provare" le attività associative previa richiesta all'amministrazione e al solo scopo di contribuire alla ricerca di nuovi soci e alla diffusione degli scopi associativi.
- 3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, ne di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Comitato direttivo;
- c) Il Presidente

2) Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8

L'ASSEMBLEA

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di 2 (due) deleghe.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutte le attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina i componenti del Comitato direttivo e ne determina i compensi;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) delibera l'esclusione dei soci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente delle Comitato direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o il Collegio dei revisori o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro eletto dai presenti; le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 14 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà tenersi in data diversa dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano provate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

ART. 9

IL COMITATO DIRETTIVO

1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre non superiore a cinque nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. I membri del comitato direttivo rimangono in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il comitato può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

4) Al Comitato direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;

- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- 5) Il Comitato direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e in
- 6) Il comitato direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno due terzi (2/3) dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno sette (7) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno luogo data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del comitato
- 8) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10

IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente, nominato dal comitato direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano o a quello che il comitato riconosce all'unanimità più competente per materia da affrontare.
- 3) Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 11

NORMA FINALE

- 1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità.

ART. 12

RINVIO

- 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo e regolamenti interni.

il consiglio direttivo in carica.